

**SCHEDA SINTETICA  
INFORMAZIONI GENERALI**

La parte "Informazioni generali", da consegnare obbligatoriamente all'Investitore-contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali sull'offerta.

<b>INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO</b>			
<i>IMPRESA DI ASSICURAZIONE</i>	The Lawrence Life Assurance Company Limited (di seguito "Società"), società regolarmente costituita ed operante sulla base della legge irlandese, con Sede Legale e Direzione Generale in Irlanda, The Watermarque, Ringsend Road, Dublin 4, appartiene al Gruppo Assicurativo FONDIARIA-SAI (iscritto nell'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030) ed è controllata dal Gruppo Assicurativo FONDIARIA-SAI tramite Popolare Vita SpA.	<i>CONTRATTO</i>	Prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked denominato "Popolare Life – Unit Valore Rendimento Maggio 2010" – Contratto di assicurazione sulla vita di capitale differito espresso in quote a premio unico con controassicurazione speciale – tariffa 257.
<i>ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI</i>	<p>"Popolare Life – Unit Valore Rendimento Maggio 2010" è un contratto di assicurazione sulla vita di capitale differito a premio unico di tipo Unit Linked le cui prestazioni finanziarie e assicurative [eventuali importi periodici, capitale alla scadenza contrattuale oppure al momento del riscatto o del decesso dell'Assicurato] dipendono dal valore delle quote del fondo interno Valore Rendimento Maggio 2010 (di seguito "fondo") a cui il contratto è collegato.</p> <p>Il prodotto è destinato ad Assicurati che, alla data di decorrenza del contratto, abbiano età assicurativa (età compiuta dall'Assicurato, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno; età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno) compresa tra i 18 e i 75 anni e prevede l'investimento del premio unico versato, al netto dei costi, in quote del fondo.</p> <p>Per le informazioni di dettaglio sul fondo, si rinvia alle "Informazioni Specifiche" della Scheda Sintetica, nonché alla Sezione B.1), Parte I del Prospetto d'offerta.</p>		
<i>PROPOSTE D'INVESTIMENTO FINANZIARIO</i>	<p>Il prodotto prevede il versamento di un premio unico e anticipato, non frazionabile, di importo <b>pari ad almeno 2.500,00 euro</b>.</p> <p>Il presente Prospetto d'offerta riguarda una sola proposta d'investimento finanziario, che si identifica con il fondo interno Valore Rendimento Maggio 2010 e che viene illustrata nella parte "Informazioni Specifiche" della Scheda Sintetica, nonché nella Sezione B.1), Parte I del Prospetto d'Offerta.</p>		
<i>FINALITÀ</i>	<p>Il contratto intende soddisfare, nel medio periodo, esigenze di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ investimento del risparmio, prevedendo, in caso di vita dell'Assicurato, la corresponsione di importi periodici - di seguito "cedole" - nel corso della durata contrattuale e di un capitale in unica soluzione alla scadenza del contratto [prestazioni caso vita di cui al par. "RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA (CASO VITA)", Sezione "INFORMAZIONI ULTERIORI" della parte "Informazioni Specifiche" della Scheda Sintetica];</li> <li>❖ copertura assicurativa, prevedendo, in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale in un'unica soluzione (c.d. controassicurazione speciale) [prestazioni caso morte di cui al successivo par. "CASO MORTE", Sezione "LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI"].</li> </ul>		

<b>OPZIONI CONTRATTUALI</b>	Il prodotto non prevede opzioni contrattuali
-----------------------------	--

<b>DURATA</b>	Il contratto prevede una durata fissa di 6 anni, con data di decorrenza 31 maggio 2010 e data di scadenza 30 maggio 2016.
---------------	---

**LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI**

<b>CASO MORTE</b>	<p>In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, del capitale caso morte (c.d. controassicurazione speciale), pari alla somma dei seguenti importi:</p> <p>a) il controvalore delle quote, dato dal numero di quote del fondo, che risultano assegnate al contratto, per il loro valore unitario relativo al giorno di riferimento della seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso corredata della documentazione completa;</p> <p>b) premio versato, al netto delle spese di emissione, moltiplicato per la percentuale di Maggiorazione per il caso di morte. Detta percentuale di Maggiorazione, riportata nella tabella che segue, è variabile in funzione del sesso dell'Assicurato e della sua età assicurativa alla data di decorrenza del contratto. L'errata dichiarazione della data di nascita e del sesso dell'Assicurato comportano in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, di tale importo:</p> <table border="1" data-bbox="486 795 1401 1019"> <thead> <tr> <th>Età assicurativa alla data di decorrenza del contratto</th> <th>Assicurato di sesso maschile</th> <th>Assicurato di sesso femminile</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18 – 45</td> <td>20,00%</td> <td>40,00%</td> </tr> <tr> <td>46 – 55</td> <td>8,00%</td> <td>16,00%</td> </tr> <tr> <td>56 – 65</td> <td>3,00%</td> <td>6,00%</td> </tr> <tr> <td>66 – 75</td> <td>1,00%</td> <td>2,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>c) un importo pari al numero di quote assegnate al contratto per il provento per quota eventualmente distribuito dal fondo nel periodo intercorrente tra la data di pervenimento alla Società della comunicazione del decesso, corredata della documentazione completa, ed il giorno di riferimento della seconda settimana successiva a quella in cui cade tale data.</p> <p><b>Ai fini del calcolo del capitale per il caso di morte, l'importo di cui alla precedente lettera b) non potrà in ogni caso superare l'ammontare di 50.000,00 euro.</b></p> <p>Resta comunque inteso che, fermo l'onere a carico dei Beneficiari o aventi diritto di comunicare tempestivamente il decesso dell'Assicurato, <b>il capitale caso morte ad essi spettante è pari all'importo sopra determinato al netto delle cedole di cui al paragrafo "RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA (CASO VITA)", Sezione "INFORMAZIONI ULTERIORI" della parte "INFORMAZIONI SPECIFICHE" della Scheda Sintetica, eventualmente maturate e accreditate successivamente alla data di decesso.</b></p> <p>Per i necessari approfondimenti sulle esclusioni e sulle limitazioni di copertura dei rischi previste dal contratto, si rinvia alla Parte I, Sezione B.3) del Prospetto d'offerta.</p> <p><b>Poiché la Società, fatta eccezione per l'importo relativo alla Maggiorazione per il caso di morte, non garantisce alcun importo per le suddette coperture assicurative, il capitale da corrispondere in caso di decesso potrebbe risultare inferiore al capitale investito.</b></p>	Età assicurativa alla data di decorrenza del contratto	Assicurato di sesso maschile	Assicurato di sesso femminile	18 – 45	20,00%	40,00%	46 – 55	8,00%	16,00%	56 – 65	3,00%	6,00%	66 – 75	1,00%	2,00%
	Età assicurativa alla data di decorrenza del contratto	Assicurato di sesso maschile	Assicurato di sesso femminile													
18 – 45	20,00%	40,00%														
46 – 55	8,00%	16,00%														
56 – 65	3,00%	6,00%														
66 – 75	1,00%	2,00%														

<b>ALTRI EVENTI ASSICURATI</b>	Il prodotto non prevede altri eventi assicurati
--------------------------------	---

<b>ALTRE OPZIONI CONTRATTUALI</b>	Il prodotto non prevede altre opzioni contrattuali
-----------------------------------	--

**Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'Investitore-contraente, unitamente alle Condizioni Contrattuali, prima della sottoscrizione.**

Data di deposito in Consob della parte "Informazioni Generali": 26/04/2010.

Data di validità della parte "Informazioni Generali": dal 27/04/2010.

La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.

**SCHEDA SINTETICA  
INFORMAZIONI SPECIFICHE**

La parte "Informazioni Specifiche", da consegnare obbligatoriamente all'Investitore-contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del fondo interno "Valore Rendimento Maggio 2010".

<b>INFORMAZIONI GENERALI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO</b>	
<b>NOME</b>	<b>Denominazione della proposta d'investimento:</b> Valore Rendimento Maggio 2010 <b>Domicilio del fondo interno:</b> Irlanda
<b>GESTORE</b>	Il gestore è la Società stessa: The Lawrence Life Assurance Co. Ltd.
<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>	<p><b>Codice della proposta dell'investimento finanziario:</b> RENDIMENTO03  <b>Valuta:</b> Euro.  <b>Inizio operatività:</b> 31/05/2010.  <b>Valore iniziale della quota:</b> 10 Euro.  <b>Politica di distribuzione dei proventi:</b> Il fondo è a distribuzione dei proventi.  <b>Modalità di versamento del premio:</b> il prodotto "Popolare Life – Unit Valore Rendimento Maggio 2010" prevede, al perfezionamento del contratto, il versamento di un premio unico e anticipato, non frazionabile, di importo pari ad almeno 2.500,00 euro.  Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, l'Investitore-contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società, con addebito sul conto corrente intestato/cointestato all'Investitore-contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto. Le date di valuta dell'accredito sul conto corrente intestato alla Società e dell'addebito sul conto corrente dell'Investitore-contraente devono coincidere con la data di decorrenza del contratto (di seguito "decorrenza"). La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio.  <b>E' comunque fatto divieto ai Soggetti distributori di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.</b></p> <p><b>Finalità dell'investimento:</b> Il fondo interno ha come obiettivo la corresponsione annuale di cedole e la conservazione del 103,35% del capitale investito in un orizzonte temporale coincidente con la durata del contratto.</p>
<b>STRUTTURA E RISCHI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO</b>	
<b>TIPOLOGIA DI GESTIONE</b>	<p><b>Tipologia di gestione</b> Il fondo interno è ad obiettivo di rendimento.</p> <p><b>Obiettivo della gestione</b> Valore Rendimento Maggio 2010 si propone quale obiettivo quello di offrire un flusso cedolare nel corso della durata contrattuale e a scadenza una prestazione pari al controvalore delle quote assegnate al contratto sulla base dell'ultimo valore unitario della quota con un obiettivo pari al capitale investito maggiorato del 3,35%.</p>
<b>ORIZZONTE TEMPORALE DI INVESTIMENTO CONSIGLIATO</b>	In funzione delle caratteristiche del fondo interno, dei costi e delle penalità in caso di riscatto anticipato, è consigliato un orizzonte temporale coincidente con la durata del contratto, pari a 6 anni.
<b>PROFILO DI RISCHIO</b>	<p><b>Grado di rischio</b> Il grado di rischio connesso all'investimento nel fondo interno è medio-alto.</p> <p>Il grado di rischio è un indicatore qualitativo della rischiosità complessiva del fondo. Può assumere valori in una scala crescente: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto, molto-alto. A ciascuna classe corrispondono apposite misure di rischio di carattere quantitativo basate sulla volatilità dei rendimenti del fondo.</p>

**Scenari probabilistici dell'investimento**

Nella seguente Tabella si riportano gli scenari probabilistici dell'investimento finanziario al termine dell'orizzonte temporale d'investimento consigliato basati sul confronto con i possibili esiti dell'investimento in un'attività finanziaria priva di rischio al termine del medesimo orizzonte. Per ogni scenario sono indicati la probabilità di accadimento (probabilità) e il controvalore finale del capitale investito rappresentativo dello scenario medesimo (valori centrali)

<b>Scenari probabilistici dell'investimento finanziario</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Valori centrali(*)</b>
<i>Il rendimento è <b>negativo</b></i>	12,00%	1.576,47
<i>Il rendimento è positivo ma <b>inferiore</b> a quello dell'attività finanziaria priva di rischio</i>	0,00%	-
<i>Il rendimento è positivo e <b>in linea</b> con quello dell'attività finanziaria priva di rischio</i>	88,00%	3.006,58
<i>Il rendimento è positivo e <b>superiore</b> a quello dell'attività finanziaria priva di rischio</i>	0,00%	-

(\*) I valori centrali, espressi in Euro, riflettono la valutazione complessiva dell'investimento; sono calcolati con riferimento ad un premio versato pari a 2.500,00 euro, tenuto conto dell'ipotesi formulata in ordine a tutti i flussi monetari che il contratto, giunto a scadenza, può riconoscere.

**Avvertenza: I valori indicati nella Tabella sopra riportata hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell'investimento finanziario.**

**POLITICA DI INVESTIMENTO**

**Categoria**

Fondo obbligazionario puro euro corporate.

In coerenza con i profili di rischio e gli obiettivi di investimento caratteristici del fondo, gli investimenti in strumenti finanziari sono costituiti da obbligazioni governative europee quotate su mercati regolamentati, da titoli obbligazionari corporate, di emittenti con rating anche inferiore a BBB di Standard & Poor's, ovvero altro equipollente assegnato da altra primaria agenzia di valutazione indipendente e strumenti monetari.

Potranno essere utilizzati strumenti derivati nei limiti previsti dalle normative vigenti, con finalità di gestione efficace di portafoglio e di copertura dei rischi collegati agli investimenti presenti nel fondo, coerentemente con il profilo di rischio dei medesimi.

Gli investimenti sono rappresentati da attività finanziarie di tipo obbligazionario denominate in Euro. Il fondo può inoltre investire in maniera residuale in depositi bancari e altri strumenti monetari.

L'area geografica di riferimento degli investimenti è l'Euro.

La categoria di emittenti è rappresentata principalmente da emittenti corporate, in via residuale governativi e organismi sopranazionali. Gli strumenti finanziari e monetari suddetti possono essere emessi, promossi o gestiti anche da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Società.

Si segnala che la composizione iniziale del fondo è costituita da titoli obbligazionari emessi dal Banco Popolare in una misura pari all'80%.

Popolare Life – Unit Valore Rendimento Maggio 2010 può investire in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita, ma previsti dalla normativa irlandese cui la Compagnia stessa è sottoposta ai fini di vigilanza.

**Avvertenza: L'obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di rendimento minimo**

dell'investimento finanziario.

GARANZIE

La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo del capitale investito. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'Investitore-contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore del capitale investito.

Si rinvia alla Sezione B.1), Parte I del Prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui rischi dell'investimento finanziario.

**COSTI**

La seguente tabella illustra l'incidenza dei costi sull'investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all'orizzonte temporale d'investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest'ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito.

TABELLA  
DELL'INVESTIMENT  
O FINANZIARIO

Valore Rendimento Maggio2010		Momento della sottoscrizione	Orizzonte temporale d'investimento consigliato (valori su base annua): 6 anni
<b>VOCI DI COSTO</b>			
<b>A</b>	<b>Costi di Caricamento</b>	3,19%	0,54%
<b>B</b>	<b>Commissioni di Gestione</b>		0,50%
<b>C</b>	<b>Costi delle Garanzie e/o immunizzazione</b>	0,00%	0,00%
<b>D</b>	<b>Altri costi contestuali al versamento</b>	0,00%	0,00%
<b>E</b>	<b>Altri costi successivi al versamento</b>		0,00%
<b>F</b>	<b>Bonus e premi</b>	0,00%	0,00%
<b>G</b>	<b>Costi delle Coperture Assicurative</b>	0,27%	0,05%
<b>H</b>	<b>Spese di emissione (*)</b>	1,00%	0,17%
<b>COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO</b>			
<b>I</b>	<b>Premio versato</b>	100,00%	
<b>L=I-(G+H)</b>	<b>Capitale Nominale</b>	98,73%	
<b>M=L-(A+C+D-F)</b>	<b>Capitale Investito</b>	95,54%	

(\*) Il valore riportato rappresenta l'incidenza percentuale sul premio versato minimo delle spese di emissione, pari a 25,00 euro. Tale incidenza decresce al crescere dell'importo del premio effettivamente corrisposto.

Si precisa che nel calcolo dei dati non si è tenuto conto dei costi degli OICR sottostanti il fondo interno e degli ulteriori costi non quantificabili a priori.

**Avvertenza:** La tabella dell'investimento finanziario rappresenta un'esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un'illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sezione C), Parte I del Prospetto d'offerta.

DESCRIZIONE DEI COSTI

ONERI DIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE:

Spese di emissione	25,00 euro.
Costi di caricamento	3,23% del premio versato al netto delle spese di emissione.
Costi delle coperture assicurative	0,27% del premio versato al netto delle spese di emissione.

	<p><b>Costi di rimborso del capitale (Riscatto)</b></p>	<p>Il contratto prevede un costo di riscatto variabile in ragione dell'anno in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale. Il prelievo di detto costo avviene secondo quanto dettagliatamente precisato alla Sezione B.2), Parte I del Prospetto d'offerta, mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tabella sotto riportata:</p> <table border="1" data-bbox="959 524 1417 656"> <thead> <tr> <th>Anno (*)</th> <th>Aliquota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2°</td> <td>0,70%</td> </tr> <tr> <td>3°</td> <td>0,35%</td> </tr> <tr> <td>Oltre il 3°</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Tabella B</p> <p>(*) Anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, corredata della documentazione completa prevista all'Articolo 14 delle Condizioni contrattuali.</p>	Anno (*)	Aliquota	2°	0,70%	3°	0,35%	Oltre il 3°	0,00%
Anno (*)	Aliquota									
2°	0,70%									
3°	0,35%									
Oltre il 3°	0,00%									
<p><b>ONERI INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE-CONTARENTE:</b></p>										
	<p><b>Costi di gestione dell'investimento finanziario</b></p>	<p>Sul fondo interno Valore Rendimento Maggio 2010 grava una commissione annua pari a 0,50%, di cui 0,15% per l'asset allocation e 0,35% per l'amministrazione dei contratti.</p>								
<p><b>ALTRI COSTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE</b></p>										
<p>Sul fondo gravano altresì gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari e ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del fondo, con esclusione di oneri, spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di parti di OICR collegati.</p>										
<p><b>Per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale, si rinvia alla Sezione C), Parte I del Prospetto d'offerta.</b></p>										
<p><b>DATI PERIODICI</b></p>										
<p><b>RENDIMENTO STORICO</b></p>	<p>Poiché l'attività di gestione del fondo ha inizio in data 31 maggio 2010, alla data di inizio validità della presente Scheda Sintetica – Informazioni Specifiche, i dati storici di rendimento ad esso relativi non sono disponibili.</p>									
<p><b>TOTALE ESPENSE RATIO (TER)</b></p>	<p>Il TER è un indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del fondo interno, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo interno medesimo ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso.</p> <p>Poiché l'attività di gestione del fondo ha inizio in data 31 maggio 2010, alla data di inizio validità della presente Scheda Sintetica – Informazioni Specifiche, i dati storici relativi al TER non sono disponibili.</p>									

*RETROCESSIONI AI  
DISTRIBUTORI*

Di seguito viene riportata la quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessa ai distributori.

Tipo costo	Misura costo	Quota parte retrocessa ai distributori
		Versamento unico al perfezionamento
Spese di emissione	25,00 euro	0,00%
Costi di caricamento	3,23%	95,98%
Commissioni (annue) di gestione	0,50%	0,00%

**Per le informazioni di dettaglio sui dati periodici, si rinvia alla Parte II del Prospetto d'offerta.**

<b>INFORMAZIONI ULTERIORI</b>	
<p><i>INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE</i></p>	<p>La sottoscrizione del contratto può essere effettuata presso uno dei Soggetti incaricati della distribuzione; per la stipulazione è necessario sottoscrivere l'apposita scheda contrattuale, il cui fac-simile è allegato al Prospetto d'offerta, compilata in ogni sua parte.</p> <p>Il contratto è concluso nel giorno in cui la scheda contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dall'Investitore-contraente e dall'Assicurato.</p> <p>Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del contratto, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato versato il premio dovuto.</p> <p>Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio siano avvenuti successivamente alla predetta data di decorrenza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.</p> <p><b>Si rinvia alla Sezione D), Parte I del Prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio circa le modalità di sottoscrizione.</b></p>
<p><i>SWITCH E VERSAMENTI SUCCESSIVI</i></p>	<p>Non previsti.</p>
<p><i>RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA (CASO VITA)</i></p>	<p>In caso di vita dell'Assicurato a ciascuna delle date di erogazione dei proventi, alle condizioni e secondo le modalità indicate dal Regolamento del fondo interno, è prevista la corresponsione all'Investitore-contraente di importi periodici (cedole). Dette cedole sono pari al prodotto del numero di quote del fondo che risultano assegnate al contratto per l'eventuale provento distribuito per quota.</p> <p>Alla data di scadenza del contratto, in caso di vita dell'Assicurato a tale data, è prevista la corresponsione ai Beneficiari designati di un importo pari al prodotto del numero di quote del fondo interno, che risultano assegnate al contratto, per il loro valore unitario relativo al giorno di riferimento coincidente con la data di scadenza del contratto.</p> <p><b>La Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo dell'investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'Investitore-contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito.</b></p>



<p><i>RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA (C.D. RISCATTO)</i></p>	<p><b>L'Investitore-contraente ha diritto, su richiesta scritta e debitamente firmata dall'Investitore-contraente medesimo, purché sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza e l'Assicurato sia in vita, di richiedere il riscatto totale del contratto.</b></p> <p>La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del contratto e consiste nel disinvestimento del totale delle quote assegnate al contratto.</p> <p>Il valore di riscatto totale si ottiene sottraendo dal prodotto del numero di quote del fondo interno, che risultano assegnate al contratto, per il loro valore unitario relativo al giorno di riferimento della seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, corredata della documentazione completa, un'aliquota di detto prodotto. Tale aliquota è indicata alla precedente Sezione "COSTI" della presente Scheda Sintetica – Informazioni Specifiche.</p> <p><b>In caso di risoluzione anticipata del contratto (c.d. riscatto totale) nei primi anni di durata contrattuale, i costi direttamente e indirettamente sopportati dall'Investitore-contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale investito. Inoltre, poiché la Società, fatta eccezione per l'importo relativo alla maggiorazione per il caso di morte dell'Assicurato, di cui alla lettera b) del par. "CASO MORTE", Sezione "LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI" della Scheda Sintetica – Informazioni Generali, nel corso della durata del contratto non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo dell'investimento finanziario, per effetto dei rischi connessi all'investimento finanziario, indicati nel par. 2, Sezione A) della Parte I, vi è la possibilità che l'Investitore-contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito. Per ulteriori dettagli circa le modalità di riscatto si rinvia alla Sezione B.2) della Parte I del Prospetto d'offerta.</b></p>
<p><i>REVOCA DELLA PROPOSTA</i></p>	<p>Il contratto non prevede l'adozione della proposta in quanto viene concluso contestualmente mediante la sottoscrizione della scheda contrattuale.</p>
<p><i>DIRITTO DI RECESSO</i></p>	<p>L'Investitore-contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, <b>tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dall'Investitore-contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a The Lawrence Life Assurance Co Ltd, Servizio Clienti, The Watermarque, Ringsend Road, Dublin 4, Ireland (Irlanda).</b></p> <p>Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società, <b>previa consegna dell'originale della scheda contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali</b>, rimborsa all'Investitore-contraente un importo pari al premio da questi eventualmente corrisposto.</p> <p><b>La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo le spese effettivamente sostenute per l'missione del contratto, a condizione che queste siano quantificate nel contratto stesso.</b> Il loro ammontare è precisato nella precedente Sezione "COSTI" della presente Scheda Sintetica – Informazioni Specifiche.</p>
<p><i>ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE</i></p>	<p>Attraverso il sito Internet <a href="http://www.lawrencelife.com">www.lawrencelife.com</a> la Società mette a disposizione, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, il Prospetto d'offerta aggiornato, il rendiconto periodico della gestione, nonché il Regolamento del fondo cui sono collegate le prestazioni dovute in forza del contratto.</p> <p>Ulteriori informazioni - cui è tenuta la Società ai sensi della normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita - saranno reperibili attraverso il sito Internet della Società medesima, su indicato.</p> <p>La Società è tenuta a comunicare tempestivamente all'Investitore-contraente le variazioni delle informazioni del Prospetto d'offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi ed il profilo di rischio.</p>
<p><i>LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO</i></p>	<p>Al contratto si applica la legge italiana.</p>
<p><i>REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO</i></p>	<p>Il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana.</p>
<p><i>RECLAMI</i></p>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a The Lawrence Life Assurance Co Ltd, Servizio Reclami:</p>


- scrivendo all'indirizzo: The Watermarque, Ringsend Road, Dublin 4, Ireland (Irlanda).
- via fax al numero: +353 1 631 95 99
- via posta elettronica all'indirizzo: servizioreclami@lawrencelife.com

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'ISVAP), qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa:

- per questioni attinenti al contratto, nonché al comportamento di agenti, mediatori o broker (e loro collaboratori) e produttori diretti e al comportamento della Società (esclusi i casi di vendita diretta), all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331;
- per questioni attinenti alla trasparenza informativa, nonché al comportamento di soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa (intermediari incaricati diversi da quelli richiamati al punto precedente) e al comportamento della Società nei casi di vendita diretta, alla CONSOB, Via G.B. Martini 3 - 00198 Roma, oppure Via Broletto 7 - 20123 Milano, telefono (+39) 06-84771 / (+39) 02-724201;
- per ulteriori questioni, ad altre Autorità amministrative competenti;
- alle altre Autorità di vigilanza del Paese d'origine della Società.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'Autorità competente.

**Si rinvia alla Sezione A), Parte I del Prospetto d'offerta per ulteriori dettagli.**

<p><i>VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENT O</i></p>	<p>Il valore unitario della quota del fondo è determinato dalla Società nel secondo giorno lavorativo di ciascuna settimana, dividendo il valore complessivo netto del fondo per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al primo giorno lavorativo della settimana ("giorno di riferimento").</p> <p>Il valore unitario della quota è pubblicato, al netto degli oneri a carico del fondo, il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" ed è disponibile sul sito Internet della Società <a href="http://www.lawrencelife.com">www.lawrencelife.com</a>.</p> <p>In caso di cambiamento del quotidiano di pubblicazione, la Società provvederà a darne tempestiva comunicazione agli Investitori-contraenti.</p>
<p><b>Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'Investitore-contraente, unitamente alle Condizioni Contrattuali, prima della sottoscrizione.</b></p> <p>Data di deposito in Consob della parte "Informazioni Specifiche": 26/04/2010. Data di validità della parte "Informazioni Specifiche": dal 27/04/2010.</p> <p><b>«Il fondo interno Valore Rendimento Maggio 2010 è offerto dal 27/04/2010 al 28/05/2010.»</b></p> <p><b>La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.</b></p>	
<p><b><i>DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ</i></b></p>	
<p>L'Impresa di assicurazione <b>The Lawrence Life Assurance Company Limited</b> si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e comprensibilità.</p> <p style="text-align: center;">THE LAWRENCE LIFE Assurance Co Ltd</p> <p style="text-align: center;">Il Rappresentante legale Tiziano Motteran</p> <p style="text-align: center;"></p>	

# CONDIZIONI CONTRATTUALI

## ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO ESPRESSO IN QUOTE A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE SPECIALE – Tariffa 257

### I) OGGETTO DEL CONTRATTO

#### ARTICOLO 1 – PRESTAZIONI ASSICURATIVE

##### 1.1 Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato

- a. In caso di vita dell'Assicurato a ciascuna delle date di erogazione previste dal Regolamento del fondo interno Valore Rendimento Maggio 2010, di seguito "Regolamento", che forma parte integrante del presente contratto, è prevista la corresponsione all'Investitore-contraente di importi periodici (cedole). Dette cedole sono pari al prodotto del numero di quote del fondo interno Valore Rendimento Maggio 2010 (di seguito fondo) che risultano assegnate al contratto ai sensi del successivo Articolo 8, per l'eventuale provento distribuito per quota. Le date e le condizioni di erogazione, nonché l'entità del provento distribuito per quota sono precisate all'Articolo 5 – Distribuzione proventi annuali (cedole), del Regolamento.
- b. Alla data di scadenza del contratto, in caso di vita dell'Assicurato a tale data, è prevista la corresponsione ai Beneficiari designati di un importo pari al prodotto del numero di quote del fondo, che risultano assegnate al contratto ai sensi del successivo Articolo 8, per il loro valore unitario relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Articolo 10.

##### 1.2 Prestazioni in caso di morte dell'Assicurato

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, del capitale caso morte, definito controassicurazione speciale, pari alla somma dei seguenti importi:

- a) il controvalore delle quote, dato dal numero di quote del fondo, che risultano assegnate al contratto ai sensi del successivo Articolo 8, per il loro valore unitario relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Articolo 10;
- b) una Maggiorazione per il caso di morte pari al prodotto tra il premio versato – al netto delle spese di emissione (come definite al paragrafo 7.1 del successivo Articolo 7) – e la percentuale di maggiorazione per il caso di morte stabilita, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 5 – DICHIARAZIONI DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO, in funzione del sesso dell'Assicurato e della sua età assicurativa alla data di decorrenza del contratto (età compiuta dall'Assicurato, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno; età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno). Tale percentuale è riportata nella Tabella A che segue:

Età assicurativa alla decorrenza del contratto	Assicurato di sesso maschile	Assicurato di sesso femminile
18 – 45	20,00%	40,00%
46 – 55	8,00%	16,00%
56 – 65	3,00%	6,00%
66 – 75	1,00%	2,00%

Tabella A – PERCENTUALE DI MAGGIORAZIONE PER IL CASO DI MORTE

- c) un importo pari al numero di quote del fondo, che risultano assegnate al contratto ai sensi del successivo Articolo 8, per il provento per quota eventualmente distribuito dal fondo nel periodo intercorrente tra la

data di pervenimento alla Società della comunicazione del decesso, corredata della documentazione completa prevista all'Allegato A richiamato nel successivo Articolo 14, ed il giorno di riferimento di cui al successivo Articolo 10.

**Ai fini del calcolo del capitale per il caso di morte, la Maggiorazione per il caso morte di cui alla precedente lettera b) non potrà in ogni caso superare l'ammontare di 50.000,00 euro.**

Resta comunque inteso che, fermo l'onere a carico dei Beneficiari o aventi diritto di comunicare tempestivamente il decesso dell'Assicurato, **il capitale caso morte ad essi spettante è pari all'importo sopra determinato al netto delle cedole di cui al precedente paragrafo 1.1 lettera a. eventualmente maturate e accreditate successivamente alla data di decesso.**

La comunicazione del decesso dell'Assicurato **deve pervenire alla Società – per iscritto, debitamente firmata da parte degli aventi diritto e corredata dalla documentazione prevista all'Allegato A richiamato nel successivo Articolo 14 – per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a The Lawrence Life Assurance Co Ltd, Servizio Clienti, The Watermarque, Ringsend Road, Dublin 4, Ireland (Irlanda).**

## **ARTICOLO 2 – RISCHI ESCLUSI E LIMITAZIONI DI COPERTURA PER LE PRESTAZIONI IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO**

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. Tuttavia, *per il decesso cagionato da:*

- dolo dell'Investitore-contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, operazioni militari, insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
- suicidio, se avviene nei primi due anni di durata contrattuale,

**la Maggiorazione per il caso morte di cui al precedente Articolo 1, paragrafo 1.2, lettera b) non sarà corrisposta.**

## **ARTICOLO 3 – PREMIO**

A fronte delle prestazioni assicurative è dovuto dall'Investitore-contraente un premio unico e anticipato, non frazionabile, il cui importo, riportato sulla scheda contrattuale, **non può risultare inferiore a 2.500,00 euro.** Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, **l'Investitore-contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società, con addebito sul conto corrente intestato/cointestato all'Investitore-contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto. Le date di valuta dell'accredito sul conto corrente intestato alla Società e dell'addebito sul conto corrente dell'Investitore-contraente devono coincidere con la data di decorrenza del contratto. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio.**

**E' comunque fatto divieto ai Soggetti distributori di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.**

## II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

### ARTICOLO 4 – CONCLUSIONE, ENTRATA IN VIGORE, DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è concluso nel giorno in cui la scheda contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dall'Investitore-contraente e dall'Assicurato.

Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del contratto, a condizione che a tale data il contratto medesimo sia stato concluso e sia stato versato il premio dovuto.

Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio siano avvenuti successivamente alla predetta data di decorrenza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.

La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra le date di decorrenza e scadenza contrattuale indicate sulla scheda contrattuale.

Il contratto si risolve al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- recesso (secondo quanto previsto al successivo Articolo 6 – DIRITTO DI RECESSO);
- richiesta di riscatto totale (con effetto dalle ore 24 del giorno di riferimento, secondo quanto previsto al successivo Articolo 9 – RISCATTO);
- decesso dell'Assicurato (con effetto dalla data di decesso);
- scadenza contrattuale (con effetto dalle ore 24.00 del giorno di scadenza contrattuale).

### ARTICOLO 5 – DICHIARAZIONI DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

L'errata dichiarazione della data di nascita e del sesso dell'Assicurato comportano in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, dell'importo liquidabile per la Maggiorazione per il caso di morte di cui al precedente Articolo 1, paragrafo 1.2, lettera b).

### ARTICOLO 6 – DIRITTO DI RECESSO

L'Investitore-contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, **tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dall'Investitore-contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a The Lawrence Life Assurance Co Ltd, Servizio Clienti, The Watermarque, Ringsend Road, Dublin 4, Ireland (Irlanda).**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società, **previa consegna dell'originale della scheda contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali**, rimborsa all'Investitore-contraente un importo pari al premio da questi eventualmente corrisposto. **La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 25,00 euro.**

## III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO

### ARTICOLO 7 – SPESE E COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO

### 7.1. Spese di emissione

Sul contratto è prevista una spesa per l'emissione del contratto in misura fissa pari a 25,00 euro prelevata dal premio unico versato.

### 7.2. Costi prelevati dal premio

La Società preleva dal premio unico versato al netto della spesa di emissione un caricamento in misura percentuale pari al 3,50% del medesimo premio.

### 7.3. Costi di riscatto totale

Il contratto prevede un costo di riscatto in misura percentuale, variabile in ragione dell'anno in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale, corredata dalla documentazione completa prevista all'Allegato A richiamato nel successivo Articolo 14. Il prelievo di detto costo avviene secondo quanto precisato al successivo Articolo 9 - RISCATTO, mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella Tabella B sotto riportata:

<i>Anno (*)</i>	<i>Aliquota</i>
2°	0,70%
3°	0,35%
Oltre il 3°	0,00%

Tabella B

(\*) Anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, corredata dalla documentazione completa prevista all'Allegato A richiamato nel successivo Articolo 14.

## ARTICOLO 8 – QUOTE ASSEGNATE AL CONTRATTO

A fronte del premio corrisposto:

- la Società determina il relativo capitale investito sottraendo dal premio versato le spese ed i costi di cui ai paragrafi 7.1) e 7.2) del precedente Articolo 7;
- la Società assegna al contratto un numero di quote del fondo dato dal rapporto tra il capitale investito ed il valore iniziale della quota di cui all'Articolo 8 del Regolamento.

## ARTICOLO 9 – RISCATTO

Nel corso della durata contrattuale, **purché sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto e l'Assicurato sia in vita**, l'Investitore-contraente può richiedere il riscatto totale del contratto.

**La richiesta deve pervenire alla Società – per iscritto, debitamente firmata dall'Investitore-contraente medesimo e corredata dalla documentazione prevista all'Allegato A richiamato nel successivo Articolo 14 – per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a The Lawrence Life Assurance Co Ltd, Servizio Clienti, The Watermarque, Ringsend Road, Dublin 4, Ireland (Irlanda).**

La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del contratto e consiste nel disinvestimento del totale delle quote assegnate al contratto ai sensi del precedente Articolo 8.

Il valore di riscatto totale si ottiene sottraendo dal prodotto del numero di quote del fondo, che risultano assegnate al contratto ai sensi del precedente Articolo 8, per il loro valore unitario relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Articolo 10, un'aliquota di detto prodotto. Tale aliquota, variabile in ragione dell'anno in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale, corredata dalla

documentazione completa prevista all'Allegato A richiamato nel successivo Articolo 14, è indicata nella Tabella B riportata al precedente Articolo 7, paragrafo 7.3).

## **ARTICOLO 10 - GIORNO DI RIFERIMENTO E VALORE UNITARIO DELLE QUOTE**

Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato dalla Società con riferimento al giorno di ogni settimana definito “giorno di riferimento”. Tale giorno è indicato nel Regolamento.

Per l'assegnazione o il disinvestimento del numero di quote del fondo, a seguito delle operazioni previste dal presente contratto, si adotta il giorno di riferimento di seguito indicato:

- Liquidazione in caso di decesso dell'Assicurato – Articolo 1  
giorno di riferimento della seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso, corredata dalla documentazione prevista all'Allegato A richiamato nel successivo Articolo 14.  
Per tale data si intende la data apposta sulla comunicazione scritta effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore, oppure la data di pervenimento alla Società della raccomandata.
- Riscatto totale - Articolo 9  
giorno di riferimento della seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, corredata della comunicazione prevista dall'Allegato A richiamato nel successivo Articolo 14.  
Per tale data si intende la data apposta sulla comunicazione scritta effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore oppure la data di pervenimento alla Società della raccomandata.
- Liquidazione a scadenza - Articolo 1  
giorno di riferimento coincidente con la data di scadenza del contratto.

Per i dettagli relativi al calcolo del valore unitario delle quote, della sua pubblicazione e della sua eventuale indisponibilità, nonché per la definizione del “giorno di riferimento”, si rimanda al Regolamento.

**Al verificarsi dei casi di indisponibilità del valore unitario delle quote, i pagamenti da effettuarsi ai sensi del successivo Articolo 14 e le operazioni che comportano l'assegnazione o il disinvestimento delle quote verranno effettuati non appena detto valore si renderà nuovamente disponibile.**

## **ARTICOLO 11 – CESSIONE, PEGNO E VINCOLO**

L'Investitore-contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme dovute dalla Società.

**Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda contrattuale o da apposita appendice contrattuale ed essere firmati da tutte le parti interessate.**

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

## **ARTICOLO 12 – DUPLICATO DI POLIZZA**

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, l'Investitore-contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato **a proprie spese e responsabilità.**



### **ARTICOLO 13 – BENEFICIARI**

L'Investitore-contraente designa i Beneficiari delle prestazioni in caso di vita alla scadenza contrattuale e in caso di morte e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

Beneficiario della prestazione relativa al pagamento delle cedole è l'Investitore-contraente stesso il quale rinuncia, per tale prestazione, al suddetto potere di revoca o modifica.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che l'Investitore-contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte dell'Investitore-contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

**La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere disposte per testamento oppure effettuate mediante comunicazione scritta alla Società – debitamente firmata dall'Investitore-contraente – per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a The Lawrence Life Assurance Co Ltd, Servizio Clienti, The Watermarque, Ringsend Road, Dublin 4, Ireland (Irlanda).**

### **ARTICOLO 14 – PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ**

**I pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio del competente Soggetto distributore, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell'originale della polizza e delle eventuali appendici contrattuali (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto).**

**Qualora gli aventi diritto non intrattengano un rapporto di conto corrente bancario presso uno dei Soggetti distributori, i pagamenti vengono effettuati dalla Società esclusivamente mediante bonifico bancario a favore degli aventi diritto medesimi.**

**Per i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente della Società costituisce la prova del pagamento.**

**Per tutti i pagamenti dovuti dalla Società, devono essere preventivamente consegnati alla Stessa, per il tramite del competente Soggetto distributore oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata a The Lawrence Life Assurance Co Ltd, Servizio Clienti, The Watermarque, Ringsend Road, Dublin 4, Ireland (Irlanda), i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi ALLEGATO A).**

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data – come definita nelle presenti Condizioni Contrattuali in relazione all'evento che causa il pagamento – la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, 2° comma del Codice Civile.

**Resta inteso che, ai fini della sussistenza dell'obbligo di pagamento, ai sensi del precedente Articolo 10, deve essere anche trascorsa utilmente la data coincidente con il giorno di riferimento ed, inoltre, deve essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle quote da adottare per le operazioni di assegnazioni/disinvestimento delle quote.**

<b>V) LEGGE APPLICABILE, FISCALITA' E FORO COMPETENTE</b>
---

### **ARTICOLO 15 – OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ E DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE, LEGGE APPLICABILE**

Gli obblighi della Società e dell'Investitore-contraente risultano esclusivamente dal contratto e dalle relative appendici da Essi firmati. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalle relative appendici valgono le norme della legge italiana.

### **ARTICOLO 16 – TASSE E IMPOSTE**

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico dell'Investitore-contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

### **ARTICOLO 17 – FORO COMPETENTE**

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiedono o hanno eletto domicilio l'Investitore-contraente o il Beneficiario o gli aventi diritto.

## ALLEGATO A

<b>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO, O TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO DISTRIBUTORE O DIRETTAMENTE ALLA SOCIETÀ A MEZZO LETTERA RACOMANDATA.</b>	
Scadenza contrattuale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Originale della polizza e delle eventuali appendici contrattuali.</li> <li>• Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario.</li> <li>• Codice fiscale del Beneficiario.</li> <li>• Coordinate bancarie (IBAN e BIC/SWIFT) del conto corrente intestato/cointestato al Beneficiario (in caso di pagamento a mezzo bonifico bancario).</li> <li>• Dichiarazione del Beneficiario del Paese (Stato/Nazione) di residenza.</li> <li>• Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale.</li> <li>• Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.</li> <li>• Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.</li> </ul>
Riscatto totale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i Soggetti distributori, sul sito <a href="http://www.lawrencelife.com">www.lawrencelife.com</a> o richiedibile direttamente alla Società) debitamente compilato e sottoscritto dall'Investitore-contraente. Detto modulo deve contenere le coordinate bancarie (IBAN e BIC/SWIFT) del conto corrente intestato/cointestato all'Investitore-contraente (per il caso di pagamento a mezzo bonifico bancario) e la dichiarazione del Paese (Stato/Nazione) di residenza.</li> <li>• Originale della polizza e delle eventuali appendici contrattuali.</li> <li>• Copia di un documento di identità in corso di validità dell'Investitore-contraente.</li> <li>• Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.</li> </ul>
Decesso dell'Assicurato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i Soggetti distributori, sul sito <a href="http://www.lawrencelife.com">www.lawrencelife.com</a> o richiedibile direttamente alla Società) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. Detto modulo deve contenere le coordinate bancarie (IBAN e BIC/SWIFT) del/i conto/i corrente/i intestato/cointestato/i ai Beneficiari/aventi diritto (per il caso di pagamento a mezzo bonifico bancario) e la dichiarazione del Paese (Stato/Nazione) di residenza.</li> <li>• Originale della polizza e delle eventuali appendici contrattuali.</li> <li>• Copia di un documento di identità in corso di validità dei Beneficiari/aventi diritto.</li> <li>• Certificato di morte dell'Assicurato.</li> <li>• Codice fiscale dei Beneficiari/aventi diritto.</li> <li>• Originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario o un Segretario Comunale), dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto di notorietà dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati Beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l'atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti</li> </ul>

	<p>aventi diritto in qualità di Beneficiari.</p> <p><b>Ricordiamo che non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato.</li> <li>• Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio).</li> <li>• Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.</li> <li>• Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.</li> </ul>
--	--

**Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.**

# **REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO VALORE RENDIMENTO MAGGIO 2010**

## **Art.1 - Denominazione**

The Lawrence Life Assurance Co. Ltd, compagnia di assicurazione vita di diritto irlandese, (di seguito Società) gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari - di sua esclusiva proprietà ma amministrati separatamente dalle altre attività della Società stessa - denominato Valore Rendimento Maggio 2010, caratterizzato da specifici obiettivi e limiti di investimento come precisato al successivo art. 3.

Il Fondo è gestito in conformità alla normativa irlandese sugli investimenti delle compagnie di assicurazione sulla vita.

Il fondo è espresso in quote di uguale valore ed è denominato in Euro.

## **Art. 2 – Durata, scopo e caratteristiche del Fondo**

La durata del Fondo è pari a 6 anni: ne è infatti prevista la decorrenza il 31 Maggio 2010 e la scadenza il 30 Maggio 2016.

Lo scopo del Fondo è la corresponsione annuale di cedole e la conservazione alla scadenza del 103,35% dei capitali investiti.

La Società può delegare la gestione degli investimenti del Fondo secondo la normativa vigente. La delega non comporta esonero o limitazione di responsabilità della Società. La Società opera altresì un costante controllo sulla rispondenza dell'esecuzione delle attività delegate alle istituzioni periodicamente impartite.

In coerenza con i profili di rischio e gli obiettivi di investimento caratteristici del Fondo, gli investimenti in strumenti finanziari sono costituiti da obbligazioni governative europee quotate su mercati regolamentati, da titoli obbligazionari corporate, di emittenti con Rating anche inferiore a BBB di Standard & Poor's, ovvero altro equipollente assegnato da altra primaria agenzia di valutazione indipendente e strumenti monetari.

Potranno essere utilizzati strumenti derivati nei limiti previsti dalle normative vigenti, con finalità di gestione efficace di portafoglio e di copertura dei rischi collegati agli investimenti presenti nel Fondo, coerentemente con i profili di rischio dei medesimi.

Gli strumenti finanziari e monetari suddetti possono essere emessi, promossi o gestiti anche da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Società.

## **Art. 3 - Profili di rischio - Obiettivi e limiti di investimento**

Il Fondo è ad obiettivo di rendimento.

Il profilo di rischio finanziario di questo Fondo è medio-alto.

Date le caratteristiche dello stile gestionale adottato, il benchmark non costituisce un parametro significativo di riferimento. La Società utilizza come parametro la volatilità media annua attesa obiettivo.

Gli investimenti sono rappresentati da attività finanziarie di tipo obbligazionario denominate in Euro.

La categoria emittenti è rappresentata principalmente da emittenti corporate, in via residuale governativi e organismi sopranazionali.

La composizione iniziale del fondo interno è costituita da titoli obbligazionari emessi dal Banco Popolare in una misura pari all'80%.

La componente obbligazionaria del Fondo ha una duration media massima coerente con la durata del Fondo.

L'area geografica di riferimento degli investimenti è l'Euro.

Il Fondo può inoltre investire in maniera residuale in depositi bancari e altri strumenti monetari.

## **Art. 4 - Parametro di riferimento**

Per la politica di investimento del Fondo, la Società si basa sulla volatilità media annua attesa obiettivo, pari a 6,86%.

Il livello di volatilità media annua attesa obiettivo costituisce un elemento indicativo, utile per il raffronto dei risultati ottenuti dal gestore, ma non rappresenta garanzia o protezione della perdita massima che il portafoglio può subire in seguito all'attività di gestione.

#### **Art. 5- Distribuzione proventi annuali (cedole)**

Data di erogazione dei proventi annuali: 30 Maggio 2011, 30 Maggio 2012, 30 Maggio 2013, 30 Maggio 2014, 30 Maggio 2015.

La distribuzione dei proventi sarà pari a EUR 0,335 per quota e sarà pagato a ciascuna data di erogazione a condizione che il valore quota rilevato all'ultima rilevazione precedente alla relativa data di erogazione sia almeno pari a EUR 0,335.

#### **Art 6 - Spese ed oneri a carico del Fondo**

Sono a carico del Fondo:

a) le spese di gestione, pari alla percentuale annua del 0,50%, di cui 0,15% per l'asset allocation e 0,35% per l'amministrazione dei contratti.

La suddetta commissione viene calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Fondo ad ogni data di valorizzazione, ed è prelevata su base trimestrale alle seguenti date: 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 dicembre di ciascun anno.

b) gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari e ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del Fondo Interno, con esclusione di oneri, spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di strumenti obbligazionari di emittenti collegati.

#### **Art 7 - Valore complessivo netto del Fondo**

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle relative attività al netto delle passività.

La Società calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera l'evidenza patrimoniale del giorno cui si riferisce il calcolo, rettificata in base ai contratti conclusi e non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo;
- per la valorizzazione degli attivi si fa riferimento:
  - per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di interesse maturato;
  - per i titoli quotati al valore di mercato relativo al giorno di riferimento di ogni settimana o altro giorno lavorativo successivo, così come definito al successivo art 8;
  - per i titoli non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile - al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori simili;
- il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri - specificati al precedente articolo 6 - maturati ma non ancora prelevati dal fondo.

#### **Art. 8 - Valore unitario delle quote e date di valorizzazione**

Il valore unitario della quota è determinato dalla Società nel secondo giorno lavorativo di ciascuna settimana, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente art. 7, per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al primo giorno lavorativo della settimana (giorno di riferimento).

Inoltre il valore unitario della quota sarà calcolato il 31 Maggio 2016 con riferimento al giorno di scadenza del fondo stesso.

Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi.

Il valore unitario della quota è pubblicato il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" ed è disponibile sul sito Internet della Società [www.lawrencelife.com](http://www.lawrencelife.com). Il valore iniziale della quota è pari a EUR 10,00.

In caso di cambiamento del quotidiano di pubblicazione, la Società provvederà a darne tempestiva comunicazione agli Investitori-contrattenti.

Se, a causa di forza maggiore o di chiusura di mercati regolamentati, il valore unitario della quota non potesse essere valorizzato con riferimento al giorno di riferimento, esso sarà determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario della quota del giorno in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione.

La Società sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.

La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di interruzione temporanea dell'attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

#### **Art 9 - Modifiche al Regolamento**

La Società si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti: dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure da una richiesta formulata dall'Attuario incaricato per preservare l'equilibrio tecnico, finanziario e patrimoniale della Società nell'interesse della generalità della clientela, oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione di quelli meno favorevoli per l'Investitore-contraente.

Le modifiche al presente Regolamento sono comunicate a ciascun Investitore-contraente preventivamente nei termini della normativa vigente.

In caso di modifiche – diverse da quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria – che comportino la sostanziale variazione dei profili e limiti di investimento o degli oneri e delle spese a carico del Fondo, gli Investitori-contraenti di contratti collegati al Fondo stesso hanno la facoltà di chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. da inviare almeno 30 giorni prima della data di entrata in vigore della modifica, il riscatto totale delle quote, senza applicazione delle commissioni eventualmente previste.

## Modulo per la richiesta di riscatto

Spett.le  
Lawrence Life  
The Watermarque,  
Ringsend Road, Dublin 4, Ireland (Irlanda).

Oggetto: Riscatto della Polizza \_\_\_\_\_  
( numero )

Investitore-contraente: \_\_\_\_\_

Assicurato: \_\_\_\_\_

Il sottoscritto richiede il riscatto totale della polizza in oggetto.

Ai fini della corretta applicazione della normativa fiscale sugli eventuali proventi, si dichiara che la polizza sopra indicata ed i capitali assicurati:

- sono relativi ad un contratto stipulato nell'ambito delle attività commerciali;
- non sono relativi ad un contratto stipulato nell'ambito delle attività commerciali.

Vogliate effettuare il relativo pagamento sul conto corrente a me intestato /cointestato

Presso la Banca \_\_\_\_\_

Indirizzo filiale/agenzia \_\_\_\_\_

Con le seguenti coordinate bancarie:

IBAN: \_\_\_\_\_

BIC/SWIFT : \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara di essere fiscalmente residente in \_\_\_\_\_.

Si allegano i seguenti documenti :

- originale di polizza e delle eventuali appendici contrattuali,
- copia documento di identità in corso di validità del sottoscritto Investitore-  
contraente,
- svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore  
pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.

Distinti Saluti

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma)



## DICHIARAZIONE DI RESIDENZA IN IRLANDA

La vigente legislazione irlandese per il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita non si applica agli Investitori-contraenti “non residenti” in Irlanda. A tal proposito, i Revenue Commissioners (Intendenza di Finanza Irlandese) richiedono la sottoscrizione della Dichiarazione di Non Residenza in Irlanda agli Investitori-contraenti ed agli aventi diritto alle somme liquidabili dalla Società.

La predetta dichiarazione deve essere resa al fine di consentire all’avente diritto di ricevere le somme dovute senza deduzione degli oneri fiscali gravanti in virtù della legislazione irlandese, evitando così una doppia imposizione.

Inoltre, posto che i rendimenti derivanti dal portafoglio finanziario strutturato non sono soggetti a tassazione in Irlanda, il paese terzo di residenza potrebbe tuttavia influire sul trattamento fiscale delle prestazioni anche durante la vita del contratto. Di conseguenza, occorre informare la Società di ogni cambio di residenza.

In caso sorgessero dubbi sullo “status” di residenza con riferimento alla problematica esposta, è consigliabile rivolgersi al proprio consulente fiscale.

La documentazione contenente le dichiarazioni sullo “status” di residenza potrebbe essere soggetta ad ispezione da parte dei Revenue Commissioners Irlandesi (Intendenza di Finanza Irlandese). Si rammenta che, così come per la legge italiana, è contro la legge irlandese rilasciare false dichiarazioni. Prima della sottoscrizione occorre pertanto prendere visione della seguente definizione di “Residenza in Irlanda”

### 1. Residenza in Irlanda – Persone fisiche

Una persona è residente nello Stato per un anno fiscale (che in Irlanda decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre) se:

1) è presente per 183 giorni o più nello Stato nel corso dell’anno fiscale oppure

2) è presente complessivamente per 280 giorni nello Stato, calcolati sommando le presenze nello Stato nell’anno fiscale considerato e nell’anno fiscale precedente.

La presenza nello Stato non superiore a 30 giorni in un anno fiscale non è utilizzabile per l’applicazione della verifica dei due anni di cui al punto 2). Per giorno di presenza nello Stato si intende la permanenza fisica di una persona nello Stato fino alle ore 24 del giorno medesimo.

### 2. Residenza Abituale/Ordinaria in Irlanda – Persone fisiche

Il termine “residenza abituale/ordinaria”, diverso da residenza, si riferisce all’abituale dimora di una persona e denota la residenza in un luogo con una certa continuità.

Una persona residente nello Stato per tre anni fiscali consecutivi è considerata residente abituale/ordinario ai fini della dichiarazione dei redditi a partire dal quarto anno fiscale.

La persona che sia residente abituale/ordinario cessa di essere tale alla fine del terzo anno fiscale consecutivo durante il quale non è stata residente. Pertanto, una persona che nell’anno fiscale 2009 sia residente in Irlanda e sia considerata residente abituale/ordinaria, e che lasci lo Stato in quello stesso anno, rimane residente abituale/ordinario fino alla fine dell’anno fiscale 2012.

### 3. Residenza in Irlanda – Società

Una società, che abbia la direzione e il controllo centrale nello Stato, è ivi residente, indipendentemente dal luogo della sua costituzione. Una società che non abbia la direzione e il controllo centrale nello Stato ma che sia stata costituita nello Stato, è ivi residente, tranne nel caso in cui:

1) la società stessa, o una società ad essa collegata, eserciti un’attività commerciale nello Stato e la società sia controllata da persone residenti in uno altro Stato membro dell’Unione Europea o in uno dei Paesi con i quali lo Stato ha un trattato di doppia tassazione;

2) oppure la società, o una società ad essa collegata, sia società quotata in una Borsa ufficialmente riconosciuta in un altro Stato membro dell’Unione Europea o in uno dei Paesi con i quali lo Stato ha un trattato di doppia tassazione;

3) la società non sia considerata residente nello Stato in base al trattato di doppia tassazione tra lo Stato e un altro Paese.

È da precisare che in certi casi la determinazione della residenza di un’azienda a scopi fiscali può essere complessa ed i dichiaranti devono fare riferimento a specifiche disposizioni della legislazione irlandese.

## INFORMATIVA PRIVACY

La presente informativa è rilasciata da The Lawrence Life Assurance Company Limited (di seguito la Società), in quanto parte del contratto di assicurazione.

The Lawrence Life Assurance Company Limited, con sede in The Watermarque, Ringsend Road - Dublin 4 (Ireland), è "Titolare" del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali secondo quanto previsto dal Data Protection Act 1988, come modificato dal Data Protection Act (Amendment) 2003, (di seguito anche Legge Irlandese) e tratterà i Suoi/Vostri dati personali in conformità alla presente informativa e nel rispetto della Legge Irlandese.

La Società, in qualità di Titolare, raccoglie, registra e tratta le seguenti tipologie di dati del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari:

- "dati personali" quali, a titolo esemplificativo, dati identificativi, indirizzi, numeri telefonici, indirizzi e-mail, codice fiscale, partita IVA, numero di documento identificativo, dati bancari;
- "dati personali sensibili" quali dati, ad esempio, risultanti dalle perizie mediche o dal certificato di morte .

Per il trattamento dei dati sensibili la Società richiede una specifica manifestazione di consenso sulla scheda contrattuale.

### 1) NATURA DEI DATI RACCOLTI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

La Società tratta i dati personali per mezzo di operazioni di :

- raccolta in Italia dei dati personali per il tramite di intermediari ivi residenti, quali banche e broker;
- registrazione e organizzazione/elaborazione dei dati in Irlanda utilizzando anche fornitori esterni di servizi.

I dati forniti dal Contraente, o da altri soggetti autorizzati, saranno trattati per le seguenti finalità:

- adempimento degli obblighi (es. fiscali, contabili ed amministrativi) imposti dalla legge italiana o irlandese, da regolamenti o normative comunitarie;
- stipulazione e gestione delle polizze, adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte ovvero, nella fase pre-contrattuale, di specifiche richieste dell'interessato, nonché per dare esecuzione alle prestazioni connesse o accessorie alla polizza;
- redistribuzione del rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso del fax, del telefono (anche cellulare), della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Il trattamento dei dati personali per scopi di coassicurazione o riassicurazione risponde agli interessi economici e finanziari della Società.

**La Società non trasferirà i dati personali a soggetti terzi né li userà con finalità d'informazione e promozione commerciale senza avere ottenuto esplicito consenso.**

### 2) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati dalla Società in Irlanda, manualmente o mediante strumenti elettronici idonei alla conservazione, custodia e trasmissione degli stessi, e nel pieno rispetto della Legge Irlandese.

- A. La Compagnia, in quanto titolare del trattamento dei dati personali dichiara di rispondere agli otto principi applicabili al trattamento dei dati previsti dalla normativa irlandese, ovvero:

*Principio 1. Consenso*

I dati devono essere ottenuti con il consenso del titolare.

*Principio 2. Dichiaratezza degli scopi*

I dati devono essere mantenuti per scopi specificamente dichiarati e legali.

*Principio 3. Uso*

I dati non possono essere usati con fini diversi da quelli per i quali è stato dato l'assenso.

*Principio 4. Sicurezza*

Protezione dagli accessi non consentiti.

*Principio 5. Aggiornamento*

Aggiornamento accurato e puntuale.

*Principio 6. Adeguatezza*

I dati raccolti devono essere proporzionati allo scopo.

*Principio 7. Tempo di mantenimento*

I dati raccolti devono essere conservati per un tempo proporzionato allo scopo.

*Principio 8. Accesso*

Il titolare ha diritto di accedere ai dati per la cancellazione, modifica, rettifica.

Saranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per assicurare un livello adeguato di protezione dei dati personali contro gli accessi non autorizzati e la perdita o distruzione accidentale degli stessi. A tal fine, l'accesso ai data base ed ai documenti della Società sarà limitato agli incaricati e ai responsabili del trattamento dei dati personali. Tutti i sistemi utilizzati saranno protetti e le password saranno aggiornate frequentemente. Il Compliance Officer come parte del piano di controllo effettuerà controlli per verificare che solo gli addetti al trattamento dei dati abbiano accesso agli stessi.

- B. In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato. In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l'espletamento delle attività indicate nel presente punto.

### **3) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO**

Secondo quanto previsto al precedente punto 2) i dati raccolti saranno trasmessi all'estero ai soli fini connessi con la conclusione, la gestione o il riscatto del contratto. Dal momento che la normativa sulla protezione dei dati è stata uniformata all'interno dell'Area Economica Europea (EEA), e che i dati sono protetti con sistemi analoghi, il trasferimento dei dati in un altro paese UE è permesso.

### **4) COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI**

I dati del Contraente potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra descritte ai seguenti soggetti:

- organi pubblici quali ad esempio ISVAP, IFSRA, o l'Amministrazione Finanziaria Italiana
- altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la cosiddetta Catena Assicurativa), quali ad esempio gli intermediari, i coassicuratori, i riassicuratori;
- revisori dei conti della Società;
- fornitori esterni di servizi quali: consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici; centrali operative di assistenza; cliniche convenzionate; società di revisione e di consulenza; rappresentanti fiscali; altre società che svolgono i seguenti servizi: quietanzamento; gestione, liquidazione ed pagamento dei sinistri; servizi informatici e telematici o di archiviazione; servizi postali;
- inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2/B a società controllanti, controllate e collegate, (anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
- in considerazione delle complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, tutti i dipendenti e/o collaboratori della Società possono venire a conoscenza dei dati personali per l'adempimento delle rispettive mansioni. Tali soggetti sono incaricati del trattamento dei dati personali ed operano in conformità alle istruzioni ricevute.

**I dati personali non saranno diffusi a soggetti non autorizzati al trattamento.**

### **5) DIRITTI DELL'INTERESSATO**

Il Contraente può esercitare specifici diritti, ai sensi della Legge Irlandese, tra cui quelli di:

- ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- conoscere l'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- opporsi al trattamento dei dati personali a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta scritta alla Società, indirizzata a:

The Lawrence Life Assurance Co. Ltd  
The Watermarque  
Ringsend Road  
Dublin 4  
Ireland (Irlanda)

**Si fa presente che possono essere previste spese amministrative per ogni richiesta evasa, in misura non eccedente a €6.35 per ogni richiesta.**